



COMUNE DI ROVIGO  
Settore: Affari Generali Comunicazione Risorse Umane  
Politiche Sociali Lavoro Pari Opportunità Europrogettazione  
**Unità Politiche per la Casa**

PG/2015/188

**BANDO**  
**PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI**  
**LOCAZIONE (F.S.A.) – ANNO 2014**  
**(Art.11 L. 431/98 – DGR 1782/2014 – DGR 2182/2014 - DTD/2015/2)**

E' indetto il bando di cui alla DGR 29/09/2014, n. 1782, per la concessione del contributo al pagamento del canone di locazione per l'anno 2013, risultante da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 198 n. 431.

I contratti di affitto riguardanti l'anno 2013, per i quali si chiede il contributo, devono riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza principale ed esclusiva.

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo comprensiva di più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell'anno di riferimento.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per il sostegno dell'affitto da parte dei membri dello stesso nucleo familiare per l'anno di riferimento.

**1. Requisiti per la partecipazione al bando.**

- A. Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda:
- a) sia residente nel Comune di Rovigo;
  - b) il cui nucleo familiare non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo ai fini ICI, determinato in base alla rendita catastale, sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua (imponibile complessivo ICI non superiore ad € 53.671,58) oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nei casi in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetti al genitore superstite un diritto di abitazione sull'alloggio;
  - c) presenti una dichiarazione o attestazione ISEE in corso di validità (D. Lgs. 130/2000 e DPCM 242/2001) da cui risulti un ISEEFsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 3, **non superiore a € 14.000,00;**
  - d) se cittadino non italiano (comunitario ed extracomunitario), non sia stato destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale
  - e) se cittadino straniero extracomunitario sia in possesso del permesso di soggiorno, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità oppure sia in possesso di istanza di rinnovo fatta entro i termini prescritti e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5, comma 5 del D. Lgs 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche (Legge 30 luglio 2002, n. 189);

- f) se cittadino straniero extracomunitario sia in possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall'art. 11, comma 13, della Legge n. 133/2008 che attesti la residenza continuativa in Italia da almeno 10 anni o nella Regione Veneto da almeno 5 anni alla data della presentazione della domanda. Tale requisito può essere assolto anche dal coniuge convivente. Nel caso non sia in grado di presentare i certificati storici di residenza al momento della domanda, il richiedente può rilasciare autocertificazione dei periodi di residenza in Italia, fermo restando che il contributo potrà essere concesso solo dopo la presentazione dei certificati storici di residenza che convalidino l'autocertificazione.

B. In aggiunta ai requisiti elencati alla precedente lettera A) può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, nell'anno 2013, occupava un alloggio in locazione:

- a) a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98, purché tale contratto non sia stato stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado;
- b) in regime di libero mercato. Non possono essere fatti valere i periodi di locazione riguardanti alloggi ERP o Comunali il cui canone è agevolato in funzione della condizione economica;
- c) di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- d) il cui canone integrato, come definito al successivo punto 4.B, abbia un'incidenza sull'ISEfsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 3, non inferiore al 28% e non superiore al 70%<sup>(1)</sup>. Per evitare l'esclusione dei nuclei socialmente deboli, per determinare la percentuale d'incidenza possono essere fatti valere le seguenti rendite, non imponibili e quindi escluse dal calcolo dell'ISEE, relative all'anno di riferimento:
  1. pensioni esenti:
    - 1.B.d.1.1. pensioni di guerra;
    - 1.B.d.1.2. pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle a esse equiparate (sentenza Corte Costituzionale n. 387 del 4 novembre 1989);
    - 1.B.d.1.3. pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
    - 1.B.d.1.4. pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;
  2. redditi non assoggettabili all'IRPEF:
    - 1.B.d.2.1. rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
    - 1.B.d.2.2. equo indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità – Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;
    - 1.B.d.2.3. assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
    - 1.B.d.2.4. retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
    - 1.B.d.2.5. premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o Enti Internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;
- e) con superficie netta <sup>(2)</sup>, riferita all'ultimo alloggio per il quale si chiede il contributo, che non superi del 150% la superficie ammessa. La superficie netta ammessa è pari a 95 mq per famiglie fino a tre membri. La superficie netta ammessa è incrementata di 5 mq per ogni membro eccedente i tre. Nel caso non sia conosciuta la superficie netta, è possibile dichiarare la superficie lorda e, in tal caso, la superficie netta si

ottiene riducendo del 30% la superficie lorda. Nel caso il nucleo sia composto da oltre 5 membri o interamente da persone che abbiano compiuto i 65 anni entro il 31/12/2013 o comprendano membri disabili o non autosufficienti, rilevati in sede di dichiarazione ISEE, tale limitazione non opera.

## **2. Altri vincoli e limiti**

- A. In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%;
- B. la domanda è ammissibile per il numero di mesi dell'anno 2013 per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al precedente punto 1.B.
- C. sono **“non idonee”** le domande il cui canone annuo superi il 150% del canone medio ricavato dalle domande idonee del Comune.
- D. non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per l'anno 2013, in altra Regione;
- E. qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale, compaia in più domande, queste saranno considerate **“non idonee”**.
- F. non sono ammesse domande di contributo per i nuclei familiari che per l'anno 2013 hanno usufruito di una detrazione IRPEF sull'affitto per un importo superiore ad € 200,00. Poiché il contributo FSA non è cumulabile con la detrazione IRPEF sull'affitto, il contributo sarà corrisposto al netto della detrazione IRPEF goduta.
- G. entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, gli interessati potranno inoltrare i ricorsi nei termini di legge. Sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza prevista al successivo punto 6.

## **3. Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISEEfsa).**

L'indicatore della situazione economica per il fondo sostegno degli affitti, si determina in base al valore dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica familiare) risultante da Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D. Lgs. n. 130/2000 e DPCM n. 242/2001, in corso di validità (presentata da meno di un anno), sommando a tale valore la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4, del DPCM n. 242/2001 e dividendo il risultato per la scala di equivalenza.

## **4. Calcolo dell'importo ammesso a riparto**

L'importo ammesso a riparto, che viene utilizzato come base di calcolo per il contributo effettivo, verrà calcolato come segue:

- A) si stabilisce quale affitto la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica. Si ritiene che la famiglia possa destinare fino al 35% del proprio reddito (ISEfsa) al pagamento del canone in funzione della propria condizione economica rappresentata dall'ISEEfsa. La percentuale di canone sopportabile parte da un ISEEfsa uguale o minore a 7.000,00 per crescere proporzionalmente fino al 35% per ISEEfsa pari al limite di esclusione (vedi punto 1.A.c.);
- B) si calcola il canone integrato sommando le spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio per l'anno 2013;
- C) la base del calcolo del contributo è rappresentata dall'eccedenza tra canone integrato e canone sopportabile con un massimo di € 2.000,00;
- D) qualora il canone annuo superi quello medio, determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo, come sopra determinato, si riduce della stessa percentuale di supero dell'affitto medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media sia indice di una migliore condizione economica effettiva. Sono escluse le domande il cui canone sia

superiore al 150% del canone medio. Tale riduzione o esclusione non opera per nuclei familiari superiori ai cinque membri o famiglie comprendenti persone disabili o non autosufficienti, rilevate in sede di dichiarazione ISEE. Ai fini del calcolo dell'affitto medio, gli affitti sono considerati per un importo massimo di € 10.000,00;

- E) se la superficie dell'alloggio supera quella ammessa (vedi punto 1.B.e), si opera una riduzione del contributo, determinato al punto precedente, pari alla percentuale di supero. Tale riduzione non opera per nuclei:
- a) con numero di membri superiore a 5;
  - b) composti esclusivamente da anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età entro il 31/12/2013;
  - c) comprendenti persone disabili o non autosufficienti, rilevate in sede di dichiarazione ISEE;
- F) il contributo finale si ottiene graduando proporzionalmente il contributo in funzione della condizione economica (ISEEfsa). Per chi ha un ISEEfsa minore o uguale a 7.000,00 il contributo, determinato come sopra, è preso al 100% per ridursi fino al 10% al raggiungimento del limite di esclusione (vedi punto 1.A.c);
- G) se il contributo è chiesto per un periodo inferiore all'anno il calcolo e quindi il contributo finale sarà proporzionale al numero di mesi dichiarati.

## **5. Modalità di erogazione del contributo**

- A. Qualora le somme disponibili, risultanti dal riparto del Fondo Regionale e aumentate dello stanziamento Comunale, non consentano l'erogazione del contributo per intero a tutti gli aventi diritto, il Comune procederà alla riduzione proporzionale del contributo stesso o provvederà a definire diversi criteri di calcolo del contributo spettante a ciascun beneficiario;
- B. il contributo non sarà dovuto qualora questo, determinato con le modalità di cui al punto 4, risulti inferiore a € 50,00.
- C. beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. In caso di morosità del conduttore il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima come previsto dalla L. 12 novembre 2004, n. 269. La sanatoria deve essere comprovata da dichiarazione liberatoria da ogni morosità e onere pregresso e contestuale abbandono di ogni azione legale o giudiziaria intrapresa da parte del proprietario dell'alloggio.
- D. In caso di decesso del beneficiario il contributo potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso gli uffici comunali è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità. Non presentando nessuna dichiarazione valida entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione il contributo sarà revocato.

## **6. Termini di presentazione della domanda.**

Le domande potranno essere presentate **dal 15/01/2015 al 15/02/2015**

## **7. Modalità di presentazione delle domande**

Le domande dovranno essere presentate presso i CC.AA.FF. convenzionati, il cui elenco è disponibile presso l'Unità Politiche per la Casa del Comune di Rovigo e sul sito web del Comune ([www.comune.rovigo.it](http://www.comune.rovigo.it)). L'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande presentate dopo la scadenza. In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione della domanda può essere presentata, nei modi previsti dagli articoli 4 e 5 del DPR 445/2000.

## 8. Documentazione.

- A. Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. Solo per i documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti riguardanti i dati dichiarati in sede di domanda non in possesso della Pubblica Amministrazione. Ai richiedenti extracomunitari, prima dell'erogazione del contributo, potrà essere richiesta la presentazione del certificato storico di residenza prevista al punto 1.A.f) e sarà richiesta copia del titolo (permesso, carta di soggiorno o richiesta di rinnovo) che dà diritto a risiedere in Italia;
- B. il richiedente, titolare del contratto di affitto, potrà presentarsi, con un documento valido di riconoscimento, agli sportelli indicati al punto 7, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda e la Dichiarazione Sostitutiva Unica D.L.gs n. 130/2000 se non in possesso di attestazione ISEE D. Lgs. n. 130/2000 in corso di validità (l'attestazione ISEE ha validità 12 mesi). .
- C. è tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda con l'aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della seguente documentazione:
- a) attestazione ISEE in corso di validità (DSU D. Lgs. 130/2000 presentata entro gli ultimi dodici mesi) o, in alternativa, i dati per la presentazione della DSU ai fini della determinazione dell'ISEE per ciascun membro della famiglia anagrafica:
    1. ultima dichiarazione dei redditi (Unico, 730 o CUD);
    2. estratto conto al 31/12 dell'anno precedente di tutti i rapporti con intermediari finanziari (Banche, Assicurazioni, Sim, ecc.);
  - b) documentazione relativa ad entrate non soggette ad IRPEF elencate al punto 1.B.d)
  - c) contratto/i di locazione registrato/i;
  - c) categoria catastale e superficie dell'alloggio occupato nell'ultimo mese per il quale si richiede il contributo;
  - d) ammontare e relativo periodo dei canoni anno 2013
  - e) ammontare delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali, riferite all'anno 2013, limitatamente al costo di tale servizio e fino ad un massimo di € 600,00 su base annua
  - f) se il richiedente è extracomunitario, permesso, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo e certificato storico di residenza;
- D. al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive si consiglia di prendere visione dei moduli di autocertificazione, disponibili presso gli uffici comunali e presso i soggetti convenzionati per la raccolta delle domande;
- E. al termine della registrazione informatica dei dati, saranno rilasciate al richiedente, previa sottoscrizione, ricevuta della domanda e copia dell'eventuale dichiarazione sostitutiva, nonché copia, se richiesta, della certificazione ISEE.

## 9. Controlli.

- A. L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.
- B. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

## 10. Privacy.

Ai fini del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che:

- A. i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
- B. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;

- C. il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;
- D. titolare del trattamento è il Comune di Rovigo;
- E. responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda (CAF, ATI, Anci SA – Clesius e gli altri Enti e Soggetti presso i quali potranno essere svolte le attività di controllo sulle autodichiarazioni);
- F. in ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento , ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

## **NOTE**

1 Qualora l'incidenza dell'affitto superi il 70%, la domanda è considerata incongrua poiché la condizione economica è tale da non consentire sia la conduzione dell'alloggio sia le esigenze minime di vita. Tale situazione può essere rappresentativa di una condizione economica non veritiera e, quindi, da escludere, oppure di casi sociali da tutelare. In tale ultima ipotesi, al fine di contribuire al sostegno dei casi sociali conosciuti e tutelati dal Comune, le domande incongrue sono ammesse al riparto per il 50% dell'importo ammissibile. In caso contrario vi è la ragionevole certezza che la famiglia faccia ricorso a risorse non dichiarate per provvedere ai propri bisogni.

2 La superficie netta è quella riguardante i locali dell'alloggio vero e proprio e quindi al netto delle pertinenze come cantine, soffitte, garage, balconi, terrazze, ecc. La superficie può essere ricavata da qualunque fonte ufficiale che permetta la certificazione di tale valore come ad esempio, quelle desunte dal contratto di locazione, dal catasto edilizio urbano, dalle dichiarazioni ai fini ICI, ecc.

Rovigo, 15 gennaio 2015

IL DIRIGENTE  
F.to Alfonso Cavaliere